

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4490-A
N. 4489-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE GENERALE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Presentata alla Presidenza il 5 dicembre 2003

(Relatori per la maggioranza:

Alberto GIORGETTI, per il disegno di legge n. 4490;
BLASI, per il disegno di legge n. 4489)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006
e relative note di variazioni (4490-*bis* e 4490-*ter*)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2003*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2512)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 17 novembre 2003*

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	5
<i>(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	7
Tabella n. 8 (Interno)	»	9
II COMMISSIONE PERMANENTE	»	11
<i>(Giustizia)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, relativamente all'edilizia giudiziaria)	»	13
Tabella n. 5 (Giustizia)	»	14
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, relativamente all'edilizia giudiziaria)	»	17
III COMMISSIONE PERMANENTE	»	19
<i>(Affari esteri e comunitari)</i>		
Tabella n. 6 (Affari esteri)	»	21
IV COMMISSIONE PERMANENTE	»	25
<i>(Difesa)</i>		
Tabella n. 12 (Difesa)	»	27
VI COMMISSIONE PERMANENTE	»	31
<i>(Finanze)</i>		
Tabella n. 1 (Entrata)	»	33
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	38
VII COMMISSIONE PERMANENTE	»	41
<i>(Cultura, scienza e istruzione)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	43
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca)	»	44
Tabella n. 14 (Beni e attività culturali)	»	45

VIII COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	47
<i>(Ambiente e lavori pubblici)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	49
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio)	»	51
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	»	58
IX COMMISSIONE PERMANENTE	»	61
<i>(Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>		
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	»	63
Tabella n. 11 (Comunicazioni)	»	66
X COMMISSIONE PERMANENTE	»	69
<i>(Attività produttive, commercio e turismo)</i>		
Tabella n. 3 (Attività produttive)	»	71
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza)	»	74
XI COMMISSIONE PERMANENTE	»	77
<i>(Lavoro pubblico e privato)</i>		
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali)	»	79
XII COMMISSIONE PERMANENTE	»	85
<i>(Affari sociali)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	87
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza)	»	88
Tabella n. 15 (Salute)	»	89
XIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	95
<i>(Agricoltura)</i>		
Tabella n. 13 (Politiche agricole e forestali)	»	97
XIV COMMISSIONE PERMANENTE	»	105
<i>(Politiche dell'Unione europea)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	107

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Nicolò CRISTALDI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2004, limitatamente alle parti di competenza, e le

connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato che l'articolo 5, comma 8, del disegno di legge finanziaria 2004, proroga per l'anno 2004 la validità delle dispo-

zioni introdotte dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), relative all'istituzione, ai compiti e al funzionamento dell'Alta Commissione di studio per la definizione dei principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma della Costituzione;

ritenuto che l'attività deferita dell'Alta Commissione, rappresenti uno snodo

fondamentale nel processo di attuazione delle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, da realizzarsi, come la I Commissione ha già avuto occasione di affermare nella relazione approvata al disegno di legge finanziaria e di bilancio per il 2003, gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Nicolò CRISTALDI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 8)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La I Commissione,

esaminata la tabella n. 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2004, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria,

rilevato positivamente che una parte preponderante delle risorse stanziato, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività per il personale statale in regime di diritto pubblico è

destinata al personale dei Corpi di polizia, sia ad ordinamento civile sia ad ordinamento militare;

rilevato che l'articolo 15, nell'estendere il blocco delle assunzioni per l'anno 2004 anche ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conferma per tale personale le assunzioni che, pur essendo state autorizzate nell'anno 2003, non sono state ancora effettuate entro il 1° gennaio 2004;

valutata favorevolmente la disposizione del medesimo articolo 15, comma 2, che prevede che le deroghe al divieto stabilito per le amministrazioni pubbliche di procedere per l'anno 2004 a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato debbano essere autorizzate tenendo conto della prioritaria esigenza dell'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, alla prevenzione e vigilanza antincendi ed alla protezione civile, nonché, secondo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo, al reclutamento di personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, quale premessa per la restituzione a compiti direttamente operativi del personale dei ruoli della Polizia di Stato;

espresso apprezzamento per la disposizione recata dall'articolo 27 che prevede un aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dell'ammontare dell'assegno vitalizio previsto dalla legislazione vigente a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

valutato altresì favorevolmente lo stanziamento previsto dall'articolo 29, comma 5, per il proseguimento degli studi e il perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati dal Ministero dell'interno sull'applicazione del voto elettronico alle consultazioni elettorali,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 4489:

ART. 27.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per i superstiti di dipendenti di amministrazioni pubbliche che siano vittime di azioni terroristiche compiute anche all'estero, il trattamento mensile dell'assegno vitalizio di cui al comma 1 è pari all'ammontare dell'ultimo stipendio percepito dalle vittime.

1-ter. Nelle more del procedimento di corresponsione dell'assegno vitalizio di cui al comma 1-bis, ai destinatari è corrisposto in via provvisoria, d'ufficio e senza ritardo, un trattamento di entità pari all'assegno medesimo.

Conseguentemente, alla Tabella A, modificare i seguenti importi come segue:
Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: — 9.950;
2005: — 10.300;
2006: — 10.650.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Luigi VITALI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 2, relativamente all'edilizia giudiziaria)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La II Commissione,
esaminata la Tabella n. 2, relativa
allo stato di previsione del Ministero del-
l'economia e delle finanze per l'anno 2004
con riferimento all'edilizia giudiziaria;
considerato che, nell'ambito del-
l'U.P.B. *Edilizia giudiziaria* (4.2.3.15), ri-

sultano stanziati 64,5 milioni di euro sia in
termini di competenza che di cassa per il
2004 per l'edilizia giudiziaria e peniten-
ziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Luigi VITALI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 5)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La II Commissione,

esaminata la tabella n. 5, relativa allo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il 2004 e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che complessivamente, per quanto riguarda le spese, rispetto alle previsioni iniziali per il 2003, pari a

6.244,2 milioni di euro, le previsioni per il 2004 evidenziano un incremento del 23,7 per cento, mentre rispetto alle previsioni assestate (6.263,1 milioni di euro) si rileva un aumento del 23,4 per cento (1.463,4 milioni di euro);

considerato altresì che, di tali maggiori stanziamenti, 601,7 milioni di euro sono destinati, tra l'altro, alle spese per il

gratuito patrocinio, per le indennità per i giudici onorari e le attività di coordinamento delle indagini antimafia;

preso atto con soddisfazione che, dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1993-2004, risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata;

sottolineata l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione dell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia e delle relative modalità di gestione della spesa, in quanto il raggiungimento di tale obiettivo appare essere condizione imprescindibile affinché il servizio giustizia acquisti quel livello di sufficiente efficacia, che lo Stato ha l'obbligo di garantire ad ogni cittadino;

condivisa la scelta di non applicare la disciplina del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato;

condivisa altresì la disposizione dell'articolo 15, comma 12, che autorizza il Ministero della giustizia ad assumere personale civile esperto nei settori socio-educativo, tecnico e contabile, al fine di fronteggiare le esigenze operative straordinarie del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione delle riforme che dovranno essere approvate al fine di rendere efficiente il servizio giustizia, si valuti l'opportunità di incrementare gli accantonamenti destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi in materia di giustizia recanti oneri di natura corrente o di conto capitale, che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

b) si valuti l'opportunità di incrementare le spese volte ad assicurare il razionale funzionamento degli uffici giudiziari, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie info-telematiche, e delle spese dirette ad assicurare effettività all'esercizio di difesa dei cittadini non abbienti;

c) si valuti l'opportunità di utilizzare il fondo, di cui all'articolo 15, comma 2, relativo all'assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni, prioritariamente per l'immissione in servizio di personale amministrativo addetto al settore della giustizia e di personale del Corpo della polizia penitenziaria;

d) si valuti l'opportunità di coordinare la disposizione di cui all'articolo 30, comma 5, secondo cui la riduzione delle sanzioni di cui al comma 8 dell'articolo 116 della legge finanziaria 2001, nel caso di mancato o ritardato pagamento di premi o contributi da parte delle aziende agricole, deve essere fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la disposizione di cui al comma 15 dell'articolo 116, ai sensi del quale la fissazione dei criteri e delle modalità della riduzione della sanzione è demandata ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori;

e) all'articolo 43, la previsione che istituisce, presso il Ministero delle attività produttive, un fondo per l'assistenza legale internazionale alle imprese, appare predisporre uno strumento di tutela destinato almeno in parte a sovrapporsi a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 42.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4490:

TABELLA 5

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 3.1.2.2 (Uffici giudiziari) apportare le seguenti variazioni:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 (Funzionamento), apportare le seguenti variazioni:

CP: - 60.000.000;
CS: - 60.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 2.1.2.1 (Spese di giustizia), apportare le seguenti variazioni:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla U.P.B. 2.1.1.0 (Funzionamento), apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40.000.000;
CS: - 40.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, U.P.B. 3.1.1.0 (Organizzazione giudiziaria - Funzionamento), apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, U.P.B. 2.1.1.0 (Funzionamento), apportare le seguenti variazioni:

CP: - 2.000.000;
CS: - 2.000.000.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 69.

Alla Tabella A, alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 20.000;
2005: + 20.000;
2006: + 20.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 20.000;
2005: - 20.000;
2006: - 20.000.

Alla Tabella B, aggiungere la voce: Ministero della giustizia, con i seguenti importi:

2004: + 3.000;
2005: + 3.000;
2006: + 5.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 3.000;
2005: - 3.000;
2006: - 5.000.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Luigi VITALI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 10, relativamente all'edilizia giudiziaria)

Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La II Commissione, | no 2004 relativamente all'edilizia giudiziaria;
esaminata la Tabella n. 10, recante |
lo stato di previsione del Ministero delle | considerato che, nell'ambito dell'
infrastrutture e dei trasporti per l'an- | l'U.P.B. *Edilizia giudiziaria* (3.2.3.7), che è

presente tra le spese per investimenti gestite dal centro di responsabilità « Opere pubbliche e edilizia », risultano stanziati 327,9 milioni di euro in conto competenza e 161 milioni di euro in termini di cassa per l'anno finanziario 2004,

considerato altresì che la totalità della spesa in questione è destinata alla

costruzione, completamento, adattamento, permuta, manutenzione straordinaria e progettazione degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Patrizia PAOLETTI TANGHERONI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 6)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La III Commissione,

esaminata la Tabella n. 6, relativa
allo stato di previsione del Ministero degli
affari esteri e comunitari per l'anno fi-

nanziario 2004, e le connesse parti del
disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 4490:

ART. 6.

All'articolo 6, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri n. 1281, 1572, 1573, 1574, 1575, 1579, 1653, 1654, 1712, 1730, 2160, 7330 e 7245 sono soppressi. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo « spese di funzionamento degli uffici all'estero ». I capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri n. 1280, 1154, 1504, 1582, 1611, 2493, 2762, 2763, 3092, 3121, 3122, 3962; 4020, 4111, 4211, 4311, 4411 sono soppressi. I relativi finanziamenti vengono fatti confluire nell'istituendo capitolo « spese per attività istituzionali all'estero ». Sono, infine, soppressi i seguenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri relativi alle attività scolastiche e culturali: 1612, 2491, 2551, 2552, 2553, 2560, 2619, 2620, 2749, 2764, 2767, 3152, 3153, 7246. I relativi stanziamenti vengono fatti confluire nel capitolo « spese per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero ». I fondi così ripartiti vengono assegnati alle sedi all'estero in unica soluzione all'inizio dell'anno.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 5.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Il limite di destinazione al finanziamento di servizi relativi ad opere pubbliche, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1998, è elevato al 30 per cento.

ART. 7.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze invia al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Sono istituiti programmi di diffusione della lingua italiana nei Paesi che aderiranno all'Unione Europea nei prossimi anni o che hanno chiesto di aderirvi. Tali programmi vengono attuati con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

Conseguentemente, dopo l'articolo 69 inserire il seguente:

ART. 69-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

ART. 8.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – funzionamento – e 9.1.2.2 – Paesi in via di sviluppo - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C non possono essere destinati a finalità diverse da quelle

determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge n. 468 del 1978.

ART. 11.

Al comma 5, sostituire le parole: con decreto da adottare entro novanta giorni con le seguenti: con regolamento da adottare con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, entro novanta giorni.

ART. 12.

Sostituire la rubrica con la seguente:

(Presidenza italiana dell'International Task Force per l'educazione, il ricordo e la ricerca relativi alle Shoah).

ART. 69.

Alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 163;

2004: - 227;

2005: - 227.

Conseguentemente, alla tabella C, voce Ministero degli affari esteri — Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto agronomico per l'oltremare con sede in Firenze - articolo 12: mezzi finanziari per il finanziamento dell'istituto (9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — cap. 2201) apportare le seguenti variazioni:

2003: + 163;

2004: + 227;

2005: + 227.

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: ART. 1 comma 43: Contributi ad enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi — 2.1.2.2. Contributi ad enti ed altri organismi — Cap 1163 apportare le seguenti variazioni:

2004: 150;

2005: 150;

2006: 150.

Conseguentemente alla medesima Tabella, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Legge n. 721 del 1954: Istituzione del Fondo scorta delle capitanerie di porto, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 150;

2005: - 150;

2006: - 150.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore: Roberto LAVAGNINI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 12)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La IV Commissione,

esaminati il disegno di legge finanziaria, il disegno di legge bilancio e la tabella n. 12,

rilevato in particolare, per quanto di propria competenza, che:

nell'ambito della riforma strutturale dei ruoli dei sottufficiali del comparto

Difesa e Sicurezza, si è determinato un disallineamento delle carriere dei sottufficiali delle Forze armate rispetto alle Forze di polizia;

in base alle risultanze del contratto del comparto Ministeri l'indennità integrativa speciale è stata inserita nelle voci stipendiali quale componente fissa e tale operazione non è stata invece prevista in fase di elaborazione del sistema parame-

trale per le Forze armate e per le Forze di Polizia;

la Commissione ha iniziato l'esame delle proposte di legge C. 1649 Ramponi e C. 1752 Ruzzante, recanti norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio nel febbraio del 2002 pervenendo all'elaborazione di un testo unificato, senza poterlo concludere per mancanza di copertura finanziaria;

è stata approvata la legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante disposizioni per l'armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia ed i relativi benefici economici sono stati corrisposti esclusivamente per l'anno 2002;

il decreto ministeriale per la ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 2003 prevede la corresponsione agli enti, istituti, associazioni, fondazioni combattentistiche e d'arma ed altri analoghi organismi di risorse eccessivamente esigue;

non è stato corrisposto il pagamento della speciale indennità onnicomprensiva relativa agli anni 2002 e 2003 di cui all'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, al personale delle Forze armate utilizzato per la sorveglianza ad obiettivi fissi;

il contenuto normativo ed economico previsto dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, non include i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate;

vi è la necessità di proseguire il processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche e gradi corrispondenti delle Forze armate;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) siano stanziati 86,7 milioni di euro per l'anno 2004, 41,3 milioni di euro per l'anno 2005, 37,6 milioni di euro per l'anno 2006, al fine di sanare i disallineamenti venutisi a creare nell'ambito della riforma strutturale nei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate rispetto alle Forze di polizia, con particolare riguardo al ruolo marescialli delle Forze armate;

2) siano stanziati 73 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per attuare l'armonizzazione degli aspetti giuridico-economici del personale di tutto il comparto sicurezza, adeguando il valore del punto di parametro fissato convenzionalmente con il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, in misura pari ad euro 149,15, in modo da rapportarlo, in misura tendenzialmente corrispondente, all'importo dei contributi a suo tempo calcolati per l'inserimento dell'indennità integrativa speciale nelle voci stipendiali, nonché per attuare un adeguamento parametrico per i gradi apicali dei vari ruoli;

3) siano stanziati 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per fornire adeguata copertura al testo unificato delle proposte di legge recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio;

4) sia rifinanziata per gli anni 2003-2004 la legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante: « Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia »;

5) siano stanziati adeguate risorse per il pagamento della speciale indennità onnicomprensiva di cui all'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per gli anni 2002 e 2003, nei confronti del personale delle Forze armate utilizzato per la sorveglianza ad obiettivi fissi;

6) si preveda nel disegno di legge finanziaria per il 2004 un riadeguamento delle somme assegnate alle associazioni combattentistiche e d'arma, in considerazione della funzione fondamentale di raccordo tra la società civile e le Forze armate svolta dalle stesse;

7) siano previste idonee risorse nell'ambito del processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 15.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. I vincitori dei concorsi espletati negli anni 2002 e 2003 per l'arruolamento nelle Forze armate e Forze di polizia, rimasti esclusi dall'arruolamento per motivi di bilancio, sono utilizzati, senza ulteriori esami concorsuali, per la copertura delle esigenze organiche del ruolo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

ART. 23-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, in attesa della definizione delle procedure di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, il personale delle forze armate e delle forze di polizia può aderire, su esplicita richiesta degli interessati a forme di previdenza complementare.

2. Nei confronti del personale che ha esercitato la facoltà di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2000, e successive modificazioni.

3. Nell'ambito delle predette procedure di concertazione sono definite anche le posizioni soggettive del personale che abbia aderito, in attuazione di quanto disposto dal precedente comma 1, a forme di previdenza complementare.

4. Ai fini del presente articolo, le indennità di impiego operativo e l'importo aggiuntivo pensionabile per il personale delle Forze armate e l'indennità pensionabile per quello delle Forze di polizia sono inclusi nella retribuzione annua di riferimento, in analogia a quanto operato per il personale del Comparto ministeri in ordine all'indennità di amministrazione

ART. 56.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tal caso il Presidente della giunta regionale ed il Sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti alla data della ratifica da parte del Comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto legge 13 maggio 2001, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Giuseppe SARO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione dell'entrata
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 1)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2004 del disegno di legge C. 4490, approvato dal Senato, e relative note di variazione C. 4490-*bis* e 4490-*ter*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 », e le connesse parti del disegno di legge C. 4489,

approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2004) »;

considerato come il disegno di legge finanziaria contemperato in maniera coerente le esigenze di equilibrio dei conti pubblici con quelle di rilancio della competitività del sistema economico nazionale, innestandosi nel solco degli obiettivi di

stabilità e di sviluppo indicati nel Documento di programmazione economica-finanziaria per gli anni 2004-2007 e nella successiva Nota di aggiornamento;

tenuto conto, segnatamente, di come il disegno di legge finanziaria, pur nell'ambito di una sfavorevole congiuntura economica, consegua gli obiettivi di finanza pubblica senza recare alcun aggravio della pressione fiscale, prospettando viceversa significativi interventi a carattere espansivo, i quali, integrati con le misure contenute nel decreto-legge n. 269 del 2003, collegato alla manovra finanziaria, nonché con la riforma in materia di imposta sul reddito delle società, configurano qualitativamente e quantitativamente un quadro stabile di riferimento a sostegno delle famiglie e delle imprese;

sottolineato come le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alla disciplina fiscale del settore agricolo, introducano alcuni strumenti di sostegno in favore di tale comparto, particolarmente colpito dagli eventi climatici avversi verificatisi nel corso dell'anno;

valutate con favore le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 5, recanti la proroga per il 2004 e l'incremento al 41 per cento della misura delle detrazioni ai fini IRPEF per le ristrutturazioni edilizie, di cui all'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, nonché quelle di cui ai commi 10 e 11 del medesimo articolo, dirette, rispettivamente, a prorogare i termini per effettuare la rivalutazione di beni di impresa e di partecipazioni iscritte in bilancio e a estendere ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 le norme in materia di affrancamento di valori di cui agli articoli 17, 18 e 20 della legge n. 342 del 2000;

condivise, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36, volte a rafforzare il controllo e l'analisi delle attività doganali per operazioni antifrode, ai fini di contrasto alla contraffazione e per la tutela della specificità dei prodotti;

rilevato come le disposizioni di cui all'articolo 46, dirette a introdurre un

regime assicurativo per gli immobili privati destinati ad uso abitativo danneggiate o distrutte da calamità naturali perseguano l'obiettivo, pienamente apprezzabile, di garantire effettività e tempestività nella riparazione dei danni subiti, anche attraverso la previsione di incentivi fiscali;

rilevato con favore come la previsione dell'articolo 9 contribuisca ad accelerare la liquidazione degli indennizzi in favore dei cittadini e delle imprese operanti in territori della ex-Jugoslavia già soggetti alla sovranità italiane, contribuendo in tal modo a risolvere una problematica che si trascina ormai da molti decenni, la cui gravità è stata più volte segnalata dalla Commissione Finanze,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) provveda il Governo ad incrementare le risorse finanziarie destinate alle agevolazioni di cui all'articolo 47 in favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, prevedendo inoltre l'estensione delle medesime agevolazioni anche ai soggetti colpiti dalle alluvioni e dai sismi verificatisi nel corso del 2002 e del 2003;

2) provveda il Governo a sopprimere l'articolo 3, che istituisce l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, in quanto il nuovo tributo, oltre a comportare un aggravio della pressione tributaria, rischia di determinare rilevanti oneri di carattere amministrativo per gli operatori del trasporto aereo;

3) provveda il Governo a chiarire l'applicabilità delle previsioni relative al rinnovo dei contratti di fornitura di beni e servizi anche ai contratti di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali ed extra tributarie degli enti locali, consentendo altresì il rinnovo espresso dei contratti;

4) provveda il Governo a rivedere, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i meccanismi di rivalutazione dei canoni per le concessioni d'uso di beni demaniali disposta dall'articolo 32, commi 21 e 22, del decreto — legge n. 269 del 2003, prevedendo forme di differenziazione della misura della rideterminazione che tengano conto delle caratteristiche dei beni e delle loro potenzialità di sfruttamento economico, nonché a prevedere che il decreto ministeriale per la rideterminazione dei canoni concessori previsto dal comma 21 del medesimo articolo 32 è adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

5) provveda il Governo a uniformare le aliquote dell'accisa sul gas metano tra le diverse aree geografiche del paese;

6) provveda il Governo a rivedere il meccanismo di applicazione dell'accisa sugli alcoli, introducendo misure di carattere equitativo atte a venire incontro alle esigenze dei produttori minori, i quali sono tenuti a versare l'accisa al momento dell'immissione del prodotto sul mercato, prima ancora del pagamento della merce da parte degli acquirenti;

7) provveda il Governo a dare attuazione alla mozione n.1-00093, approvata dalla Camera dei deputati il 29 luglio 2003, con la quale si impegnava il Governo ad introdurre il costo della vita quale criterio per la modulazione delle deduzioni ai fini delle imposte sui redditi e per la determinazione dell'indicatore della situazione economica ai fini dell'accesso ai servizi sociali agevolati ed alle tariffe agevolate dei servizi pubblici;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di rendere permanente il regime fiscale agevolativo in favore della piccola proprietà contadina, più volte prorogato nel corso degli ultimi anni;

b) valuti il Governo l'opportunità di stabilizzare il regime IVA speciale per i

produttori agricoli, indipendentemente dall'ammontare del fatturato annuo;

valuti il Governo l'opportunità di portare a conclusione le procedure relative al concorso nazionale per la selezione di funzionari di livello C1 presso l'Agenzia delle entrate, al fine di consentire l'ingresso in ruolo dei vincitori del concorso.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 9, i commi 17 e 18 sono sostituiti dai seguenti:

« 17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuate ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990 destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in materia automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2004, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito del 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta: per i tributi, gli effetti di cui al comma 10; per i contributi, la non applicazione delle sanzioni amministrative e civili, nonché degli interessi dovuti. La definizione comporta altresì la non punibilità dei reati di cui agli articoli 2 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e 116, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Qualora gli importi da versare complessivamente ai

sensi del presente comma eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in un massimo di otto rate semestrali con l'applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.

18. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite le modalità applicative del presente articolo ».

Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, nella Tabella A allegata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 21, dopo le parole: « da adottare », sono aggiunte le seguenti: « , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, »;

b) al comma 22, dopo le parole: « concessione d'uso », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quelli relativi a concessioni con finalità turistico-ricreative, ».

Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, nella Tabella A allegata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per i due periodi di imposta successivi.

Conseguentemente all'articolo 69, comma 1, nella tabella A allegata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 5, lettera b), n. 2 è sostituito dal seguente:

« 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione in altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti all'Albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà della rinnovazione dei contratti previo verifica dello sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse ».

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446).*

Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente:

« 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quella di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, nonché dei soggetti abilitati ad effettuare servizi di consulenza

in favore degli enti suddetti in relazione alle attività oggetto del presente comma ».

ART. 47.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « 3 milioni » con le seguenti: « 5 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, nella Tabella A allegata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 2.000;

2005: — 2.000;

2006: — 2.000.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Giuseppe SARO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, del

disegno di legge C. 4490, approvato dal Senato, e relative note di variazione C. 4490-*bis* e 4490-*ter*, recante « Bilancio dello Stato per l'anno 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 », e le connesse parti del disegno di legge C. 4489, ap-

provato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria per l'anno 2004) »;

rilevata l'opportunità di garantire adeguata dotazione finanziaria al Corpo

della Guardia di Finanza, al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle delicate funzioni affidate al Corpo;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze
per il 2004 (tabella n. 2), limitatamente

alle parti di competenza, e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer-
sità e della ricerca per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 7)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca per il 2004 (tabella n. 7) e le
connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valutino le modalità per estendere
ai docenti universitari valutati idonei
negli anni 2002 e 2003 la deroga al
blocco delle assunzioni, già introdotta
al Senato per i ricercatori, di cui all'ar-
ticolo 15, comma 2, periodi terzo e
seguenti.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Fabio GARAGNANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dei beni e le attività
culturali per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 14)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali
per il 2004 (tabella 14) e le connesse parti
del disegno di legge finanziaria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

con particolare riferimento alla ta-
bella C, si lamenta la riduzione operata
a danno del Fondo unico per lo spetta-
colo (FUS) e degli istituti culturali, au-
spicando che i relativi stanziamenti pos-
sano essere adeguatamente incrementati
nel corso del seguito dell'*iter* parlamen-
tare.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 15.

Al comma 3, dopo le parole: al settore della giustizia aggiungere le seguenti: e alla tutela dei beni culturali.

ART. 56.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. Per le spese di primo impianto per i servizi e le infrastrutture logistiche e per l'acquisto del terreno di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, è autorizzato in favore del comune di Stazzema (Lucca) un contributo pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 500;
2005: - 500;
2006: - 500.

ART. 65.

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: un contributo di 7,5 milioni di euro con le seguenti: un contributo di 10 milioni di euro.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.500;
2005: - 2.500;
2006: - 2.500.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Sport sociale).

1. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti istituzionali agli enti di

promozione sportiva sono destinati 10 milioni di euro annui per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale per gli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

ART. 69.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.000;
2005: - 2.000;
2006: - 2.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.000;
2005: + 2.000;
2006: + 2.000.

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 1.000;
2005: - 1.200;
2006: - 1.300.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 1.000;
2005: + 1.200;
2006: + 1.300.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Gregorio DELL'ANNA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

preso atto, in particolare, dei dati di cui alle unità previsionali di base relative alla Protezione civile, transitate nel Centro di responsabilità n. 3 - Tesoro;

rilevato che, per quanto riguarda il Centro di responsabilità n. 11 - Servizi

tecniche nazionali, da quest'anno, a seguito dell'istituzione dell'APAT, i relativi capitoli del centro di responsabilità sono stati soppressi ed alle relative dotazioni si provvede nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei capitoli relativi al federalismo amministrativo, dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Ambiente e della tutela del territorio;

considerato che l'articolo 5, comma 7, del disegno di legge finanziaria, inserito nel corso dell'esame al Senato, proroga al 31 dicembre 2004 il termine per l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa sugli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968;

rilevato che l'articolo 46 del medesimo disegno di legge finanziaria demanda ad un regolamento di delegificazione l'introduzione, anche in deroga alla normativa vigente, di un regime assicurativo per gli immobili privati destinati ad uso abitativo relativamente ai danni da calamità naturali;

osservato che l'articolo 47 del medesimo disegno di legge finanziaria consente ai soggetti interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nel novembre 1994, di effettuare la definizione automatica della propria posizione tributaria e contributiva;

considerato infine che il citato disegno di legge finanziaria autorizza un limite di impegno quindicennale, con decorrenza

dal 2005 e scadenza al 2019, di 15 milioni di euro per ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi di cui al decreto legge n. 6 del 1998;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire con maggiore cautela il contenuto dell'articolo 46 del disegno di legge finanziaria, relativo all'assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali, considerando in particolare che, se è vero che l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa è un dato largamente condivisibile, diversamente potrebbe ritenersi per quanto concerne l'obbligatorietà, che discende ai proprietari di immobili in zone sismiche, di provvedere all'assicurazione degli immobili privati, sia pure, come indicato nel dispositivo, « in modo graduale »;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, a fronte dell'elevato fabbisogno derivante dagli interventi per le calamità naturali, un ulteriore incremento dei fondi destinati agli investimenti, anche di carattere non emergenziale, per l'attività di protezione civile.

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 4489:

ART. 46.

Sopprimerlo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Gregorio DELL'ANNA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 9)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2004 (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

considerato che lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per il 2004, come modificato

dalle note di variazione, reca, quanto alla competenza, spese per complessivi 1.353,54 milioni di euro (con una riduzione pari a 214,01 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2003);

rilevato che l'articolo 60 del disegno di legge finanziaria sostituisce il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi, consentendo in

particolare l'edificazione in aree incendiate anche qualora lo strumento urbanistico prevedesse la possibilità di edificare, ma l'effettiva concessione o autorizzazione non fosse stata ancora rilasciata al momento del verificarsi dell'incendio;

osservato che la tabella A, per la parte di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, reca stanziamenti di 3,29 milioni di euro per il 2004, 2,79 per il 2005 e 7,69 per il 2006, con una considerevole riduzione rispetto agli importi indicati inizialmente dal disegno di legge finanziaria 2004;

preso atto della rimodulazione dei fondi di cui alla Tabella F in relazione all'attuazione della legge n. 183 del 1989, recante « Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo »;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) sia posto in essere ogni possibile sforzo finanziario per incrementare le dotazioni di competenza a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche al fine di rafforzare le strategie di implementazione della tutela ambientale e della difesa del territorio delineate dal Governo, con particolare riferimento alle misure per la prevenzione dal dissesto idrogeologico e per la difesa del suolo;

b) con riferimento all'articolo 53 del disegno di legge finanziaria, sia valutata la possibile soppressione della disposizione che proroga ulteriormente i termini per l'operatività della tariffa sui rifiuti;

c) appare a tal fine auspicabile la creazione di un apposito fondo per la prevenzione dai rischi in materia ambientale, che preveda una dotazione finanzia-

ria in favore di interventi preventivi a difesa del territorio, delle risorse idriche e del patrimonio ambientale in genere, nonché per la prevenzione del rischio sismico;

d) in questo quadro, anche al fine di prevenire i rischi derivanti dalla crescente frequenza di incendi boschivi che interessano il Paese, andrebbe altresì incoraggiata una politica di gestione del territorio che favorisca l'adozione di misure di recupero agricolo ed ambientale dirette alla riforestazione ed al rimboschimento, anche ai fini di un efficace progetto di lotta alla desertificazione, di difesa dal rischio idrogeologico e di incentivazione della permanenza degli operatori agricoli sul territorio, specie nelle zone montane;

e) in coerenza con le linee guida in campo ambientale del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, sia altresì considerata con particolare attenzione la possibilità di utilizzare, quali strumenti per il raggiungimento degli standard di politica ambientale, tutti i possibili meccanismi di mercato ed incentivi fiscali a favore delle imprese che rispettino le condizioni di sviluppo sostenibile, nel quadro di un progressivo avvicinamento — nei tempi possibili e praticabili — agli obiettivi del Protocollo di Kyoto del 1997;

f) sia infine valutata l'esigenza di garantire un congruo stanziamento di risorse destinate alla bonifica ambientale dei siti inquinati esistenti sul territorio nazionale, che consenta di avviare in forma stabile i più rilevanti processi di bonifica, anche prevedendo l'incentivazione dell'intervento finanziario da parte dei privati, come efficacemente disciplinato dall'articolo 18 della legge 179 del 2002.

La Commissione altresì ha approvato il seguente emendamento all'A.C. 4490:

TABELLA 9

Lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è sostituita dalla seguente:

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	540.075.000	850.688.169	871.687.539
1.1	<i>Spese correnti</i>	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.1.0	Funzionamento	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.5	Residui passivi perenti	0	0	0
1.2	<i>Spese in conto capitale</i>	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3	Investimenti	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale	358.996.000	78.975.772	99.914.210
1.2.3.2	Fondo unico da ripartire	176.760.000	760.975.772	760.975.772
1.2.3.3	Beni mobili	89.000	131.674	131.674
1.2.10	Oneri comuni	0	0	0
1.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
2	Protezione della natura	117.919.013	138.907.762	184.057.462
2.1	<i>Spese correnti</i>	63.296.463	138.088.576	145.226.576
2.1.1.0	Funzionamento	3.519.463	12.468.728	12.468.728
2.1.2	Interventi	59.777.000	125.619.848	132.757.848
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette	25.000	30.780	30.780
2.1.2.2	Interventi diversi	258.000	3.356.970	3.356.970
2.1.2.3	Contributi ad enti ed altri organismi ...	13.160.000	61.672.008	68.810.000
2.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali	2.741.000	4.835.327	4.835.327
2.1.2.5	Difesa del mare	43.593.000	55.724.771	55.724.771

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
21.5	Oneri comuni	0	0	0
2.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
2.2	<i>Spese in conto capitale</i>	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3	Investimenti	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3.1	Parchi nazionali e aree protette	42.459.000	500.000	26.606.021
2.2.3.2	Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità	371.000	0	347.679
2.2.3.3	Difesa del mare	5.677.000	0	5.677.000
2.2.3.4	Mezzi navali e aerei	5.881.000	0	5.881.000
2.2.3.5	Beni mobili	234.550	319.186	319.186
2.2.10	Oneri comuni	0	0	0
2.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
3	Qualità della vita	224.681.035	50.946.998	208.971.898
3.1	<i>Spese correnti</i>	53.030.035	35.107.021	36.135.921
3.2.10	Funzionamento	2.699.314	9.858.161	10.873.161
3.1.2	Interventi	50.330.721	25.248.860	25.262.760
3.1.2.1	Contributi in conto interessi	50.320.900	25.231.272	25.245.172
3.1.2.2	Manutenzione opere pubbliche	9.821	17.588	17.588
3.1.5	Oneri comuni	0	0	0
3.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
3.2	<i>Spese in conto capitale</i>	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3	Investimenti	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3.1	Piani disinquinamento	128.690.000	0	126.790.000
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	16.425.000	0	16.425.000
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma	6.280.000	0	6.280.000
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie	16.030.000	15.575.991	18.899.991
3.2.3.5	Interventi per Venezia	4.177.000	0	4.177.000
3.2.3.6	Beni mobili	49.000	263.986	263.986
3.2.10	Oneri comuni	0	0	0
3.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
4	Ricerca ambientale e sviluppo	172.176.649	119.455.512	216.839.942
4.1	<i>Spese correnti</i>	9.446.059	92.470.935	93.152.610

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.1.1.0	Funzionamento	861.301	7.175.500	7.175.500
4.1.2	Interventi	8.584.758	85.295.435	85.977.110
4.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali	8.268.758	85.295.435	85.677.110
4.1.2.2	Risanamento e valorizzazione del territorio	316.000	0	300.000
4.1.5	Oneri comuni	0	0	0
4.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
4.2	<i>Spese in conto capitale</i>	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3	Investimenti	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3.1	Piani disinquinamento	1.400.000	0	900.000
4.2.3.2	Ricerca ambientale	860.000	0	860.000
4.2.3.3	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo	800.000	0	800.000
4.2.3.4	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	5.487.000	0	5.000.000
4.2.3.5	Accordi ed organismi internazionali	28.500.000	26.859.245	28.000.000
4.2.3.6	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	126.492.590	0	88.002.000
4.2.3.7	Beni mobili	191.000	125.332	125.332
4.2.10	Oneri comuni	0	0	0
4.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
5	Salvaguardia ambientale	84.536.185	31.085.807	74.591.437
5.1	<i>Spese correnti</i>	13.512.907	30.328.514	32.697.759
5.1.1.0	Funzionamento	13.012.907	30.328.514	32.291.428
5.1.2	Interventi	500.000	0	406.331
5.1.2.1	Piani di disinquinamento	500.000	0	406.331
5.1.5	Oneri comuni	0	0	0
5.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
5.2	<i>Spese in conto capitale</i>	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3	Investimenti	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3.1	Piani disinquinamento	17.063.000	500.000	14.063.000
5.2.3.2	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico	42.628.671	0	21.573.385
5.2.3.3	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	11.200.000	0	6.000.000

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
5.2.3.4	Beni mobili	131.607	257.293	257.293
5.2.10	Oneri comuni	0	0	0
5.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
6	Difesa del suolo	412.595.112	43.131.711	281.022.506
6.1	<i>Spese correnti</i>	4.161.440	16.467.750	16.978.055
6.1.1.0	Funzionamento	1.661.644	15.746.850	16.257.155
6.1.2	Interventi	2.499.796	720.900	720.900
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche	2.499.796	720.900	720.900
6.1.5	Oneri comuni	0	0	0
6.1.5.1	Residui passivi perenti	0	0	0
6.2	<i>Spese in conto capitale</i>	408.433.672	26.663.961	264.044.451
6.2.3	Investimenti	407.194.171	26.663.961	262.804.950
6.2.3.1	Informatica di servizio	7.636	0	7.636
6.2.3.2	Difesa del suolo	194.031.000	25.972.488	97.799.488
6.2.3.3	Opere varie	34.872.000	0	30.500.000
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici	118.671.500	0	96.880.500
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo	58.891.885	0	36.358.853
6.2.3.6	Intese istituzioni di programma	567.000	0	567.000
6.2.3.7	Beni mobili	153.150	691.473	691.473
6.2.1.0	Oneri Comuni	1.239.501	0	1.239.501
6.2.10.1	Residui passivi perenti	1.239.501	0	1.239.501
7	Servizi interni del Ministero	85.620.492	119.326.750	151.424.749
7.1	<i>Spese correnti</i>	17.806.492	87.938.353	87.945.352
7.1.1.0	Funzionamento	5.272.492	14.581.630	14.588.629
7.1.2	Interventi	12.534.000	68.031.000	68.031.000
7.1.2.1	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	11.413.000	63.161.000	63.161.000
7.1.2.2	Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	1.121.000	4.870.000	4.870.000
7.2.5	Oneri Comuni	0	5.325.723	5.325.723
7.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale.	0	2.664.847	2.664.847
7.1.5.2	Residui passivi perenti	0	0	0
7.1.5.3	Fondo di riserva consumi intermedi	0	2.660.876	2.660.876

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
7.1.6	Trattamento di quiescenza integrale	0	0	0
7.1.6.1	Indennità	0	0	0
7.2	<i>Spese in conto capitale</i>	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3	Investimenti	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3.1	Informatica di servizio	645.000	653.200	653.200
7.2.3.2	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici	19.204.000	30.055.000	30.055.000
7.2.3.3	Risanamento e valorizzazione del territorio	47.013.000	0	32.091.000
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	879.000	492.200	492.200
7.2.3.5	Beni mobili	73.000	187.997	187.997
7.2.10	Oneri Comuni	0	0	0
7.2.10.1	Residui passivi perenti	0	0	0
	Totale	1.638.603.486	1.353.542.709	1.988.595.533

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Gregorio DELL'ANNA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

L'VIII Commissione,
esaminato lo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sperti per l'anno finanziario 2004 (Tabella
n. 10), limitatamente alle parti di compe-
tenza, e le connesse parti del disegno di
legge finanziaria;

considerato che lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il 2004 (come modificato dalle relative note di variazione) reca spese per complessivi 7.588,90 milioni di euro, corrispondenti all'incirca al medesimo importo stanziato nell'anno precedente;

rilevato che l'articolo 5, commi 3 e 4, del disegno di legge finanziaria modificano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie;

considerato altresì che il citato articolo 5, al comma 14, del disegno di legge finanziaria prevede nei « piccoli comuni » (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) la possibilità di affidare ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente, gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia;

osservato che l'articolo 18, comma 4, del citato disegno di legge finanziaria aggiunge un periodo al comma 21 dell'articolo 80 della legge n. 289 del 2002 (finanziaria per il 2003), che aveva previsto l'inserimento, all'interno del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

considerato che l'articolo 55 del disegno di legge finanziaria reca disposizioni integrative della disciplina relativa alla realizzazione delle infrastrutture strategiche disciplinata dalla legge n. 443 del 2001 e dal successivo decreto legislativo attuativo n. 190 del 2002, con la specifica finalità di favorire l'applicazione di criteri di economicità ed efficienza alla realizzazione e alla gestione delle opere pubbliche;

rilevato che l'articolo 56, comma 3, del citato disegno di legge finanziaria prevede di limitare la quota di lavori che deve essere realizzata da un contraente generale mediante anticipazione di risorse proprie, prevedendo che tale quota non possa superare il 20 per cento dell'importo del-

l'affidamento posto a base di gara e che la disposizione ha carattere transitorio, applicandosi fino al 31 dicembre 2006;

osservato che il disegno di legge finanziaria autorizza un limite di impegno quindicennale con decorrenza 2005 (e scadenza 2019) di 250 milioni di euro ed un secondo limite di impegno, anch'esso quindicennale, con decorrenza 2006 (e scadenza 2020) di pari importo, per l'attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166 del 2002;

considerato altresì con favore che gli importi di cui alla tabella B, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono considerevolmente aumentati nel corso dell'esame al Senato;

rilevato infine che lo stanziamento di maggior rilievo della tabella C è previsto per l'attuazione della legge n. 431 del 1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11, comma 1), e che pertanto, per il sostegno all'accesso alle locazioni abitative, sono stanziati 246,01 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, confermando in tal modo lo stanziamento previsto dalla legge finanziaria 2003;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 5 del disegno di legge finanziaria, sia riformulato il comma 14, anzitutto specificando che l'ambito soggettivo della norma è quello delle amministrazioni comunali quali soggetti aggiudicatari di lavori e, in secondo luogo, definendo la disposizione come novella alla legge n. 109 del 1994 (in particolare all'articolo 24 della citata legge, che disciplina i casi di ammissibilità della trattativa privata), e in ogni caso chiarendo la necessità del rispetto dei requisiti di carattere generale, previsti per gli affidatari di lavori pubblici, previsti dalla legge quadro

e dal regolamento sulla qualificazione (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34);

2) in linea più generale, per quanto concerne la disciplina dell'affidamento di lavori pubblici e di servizi, anche con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge n. 269 del 2003, siano limitate a casi eccezionali le deroghe alle norme ed ai principi comunitari di tutela della concorrenza, evitando di incrementare in misura incontrollata le forme di gestione diretta di tali lavori da parte delle amministrazioni pubbliche o di affidamenti a trattativa privata;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, si valuti l'opportunità di incrementare ulteriormente la quota di detraibilità ai fini IRPEF sulle ristrutturazioni edilizie, anche in considerazione dell'abolizione delle agevolazioni IVA al 10 per cento;

b) considerata la necessità di favorire quanto più possibile l'accesso alle abitazioni per i soggetti svantaggiati, anche al fine di evitare una ennesima proroga dei termini della normativa sospensiva in materia di sfratti, valuti la Commissione di merito la possibilità di determinare un incremento degli stanziamenti destinati all'attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 431 del 1998, relativo al fondo nazionale per il sostegno alle locazioni e, in aggiunta, all'attuazione delle leggi n. 136 del 1999 e n. 21 del 2001, finalizzate a rilanciare l'edilizia residenziale pubblica e ad aumentare l'offerta di alloggi in locazione;

c) valuti altresì la Commissione di merito la possibilità che, con specifico

riferimento alle misure per la riqualificazione edilizia, urbanistica e paesaggistica, per il finanziamento di interventi di demolizione e per il monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo, di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, siano rafforzate, eventualmente con interventi correttivi e modificativi nell'ambito del disegno di legge finanziaria, le disposizioni finalizzate al risanamento ed alla tutela del territorio, anche mediante la destinazione degli stanziamenti, derivanti dalla definizione agevolata dei procedimenti di sanatoria edilizia, in favore del sistema degli enti locali;

d) in coerenza con quanto riportato nel documento sul programma di infrastrutture strategiche allegato al DPEF 2004-2007, si garantisca, anche mediante un apposito documento da trasmettere al Parlamento, l'indicazione nel dettaglio delle risorse da destinare agli investimenti infrastrutturali di carattere strategico, eventualmente predisponendo, per ogni singola opera, le relative schede tecniche e finanziarie;

e) infine, con specifico riferimento alla razionalizzazione del sistema viario, sia verificata la possibilità che la manovra finanziaria possa destinare — in un quadro di certezza temporale — idonee risorse alle regioni ed agli enti locali per la gestione delle strade a questi trasferite, prevedendo comunque un effettivo miglioramento dell'efficienza delle relative attività svolte dalle citate autonomie locali e, soprattutto, dei competenti apparati amministrativi.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Angelo SANZA)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'anno finanziario 2003
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La IX Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di previsione del Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

preso atto dell'attuale contesto macroeconomico, caratterizzato da una congiuntura particolarmente sfavorevole, con-

seguito alle incertezze del quadro internazionale ed alla grave crisi dei mercati finanziari;

rilevato che, in tale contesto, i documenti di bilancio presentati dal Governo appaiono coerenti con l'esigenza di coniugare gli obiettivi della stabilità, della crescita e dell'equità nell'azione di politica economica con il rispetto dei parametri concordati con l'Unione Europea;

ritenuto che, anche nel settore dei trasporti, le politiche di sviluppo non possano non tenere conto delle esigenze di contenimento della spesa imposte dall'attuale congiuntura;

sottolineata la necessità di favorire un razionale ed equilibrato potenziamento del settore dei trasporti, attribuendo priorità — in linea con gli orientamenti espressi nel Libro bianco della Commissione delle Comunità europee in materia di politica europea dei trasporti — all'obiettivo di incentivare le forme di intermodalità e di interoperabilità, accompagnate dall'ottimizzazione di processi logistici, telematici, informatici e tecnologici che coinvolgano pienamente la rete ferroviaria ed il trasporto via mare;

rilevata la necessità di incrementare sensibilmente il finanziamento di interventi volti ad accrescere i livelli di sicurezza nella circolazione stradale e nel trasporto aereo, ferroviario e marittimo;

valutati positivamente gli interventi di sostegno della cantieristica previsti dall'articolo 67, in considerazione dell'esigenza di salvaguardare la competitività ed i livelli occupazionali delle imprese italiane operanti nel settore; ritenuto comunque necessario adottare ulteriori incisive misure di sostegno in favore della cantieristica e dell'armatoria, dirette, in particolare, a favorire l'ammodernamento della flotta nazionale ed a promuovere — in sede di costruzione e di esercizio delle unità navali — *standard* di sicurezza in grado

di innalzare i livelli di protezione dell'ambiente e della vita umana in mare;

ribadita l'esigenza — già sottolineata in occasione dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2006 — di imprimere una decisa accelerazione ai progetti diretti a potenziare le dotazioni infrastrutturali del Paese, ad innalzare — in termini di qualità, affidabilità e sicurezza — il livello di efficienza dei sistemi di trasporto, a consentire l'efficace integrazione di tali sistemi con il tessuto produttivo del Paese ed a realizzare i presupposti per la riqualificazione del Mezzogiorno, dedicando, in particolare, specifica attenzione alla realizzazione dei corridoi rientranti nel quadro delle reti transeuropee TEN ed alla realizzazione dei corridoi ferroviari e stradali di diretto interesse per l'Italia (i corridoi n. 5 e n. 8);

rilevata l'esigenza di sostenere il processo di rilancio del settore portuale, con particolare attenzione alle cosiddette autostrade del mare, assicurando la necessaria autonomia, anche finanziaria, delle autorità portuali;

ritenuto che, nella prospettiva di una progressiva valorizzazione del trasporto navale e di un deciso rilancio dell'economia marittima, un ruolo strategico debba essere svolto dal Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia costiera, nel settore della sicurezza portuale e marittima (intesa quale *safety* e *security*), in quello della protezione dell'ambiente e della prevenzione dei rischi legati al trasporto di merci pericolose, nonché nelle operazioni di contrasto all'immigrazione clandestina; ravvisata, pertanto, la necessità di potenziare le dotazioni di personale, infrastrutture e mezzi del Corpo, al fine di garantirne la piena rispondenza ai compiti ad esso attribuiti;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) appare necessario adeguare i trasferimenti in conto capitale in favore dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (quantificati dall'u.p.b. 4.2.3.12 della Tabella 10 in 7.746.854 euro in termini di cassa e di competenza per l'esercizio 2004) agli effettivi oneri annui (pari a circa 45.000.000 euro) assunti dall'Ente con le convenzioni stipulate sulla base di quanto disposto dalle leggi n. 139 del 1992, n. 135 del 1997 e n. 166 del 2002;

b) con riferimento al trasporto pubblico locale, appare necessario procedere alla rapida attuazione di interventi di carattere normativo e finanziario che — conformemente alle linee guida delineate nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 — siano in grado di avviare, in un'ottica di progressiva liberalizzazione, un processo virtuoso che permetta di assicurare il necessario equilibrio finanziario delle imprese operanti nel settore, la diminuzione dei costi di esercizio, la crescita degli investimenti e l'innalzamento dei livelli di qualità del servizio; a tal fine, si ribadisce la positiva valutazione, già formulata nel parere espresso sul DPEF, circa l'ipotesi di un incremento dell'accisa sulla benzina di 3 centesimi per litro, da disporsi d'intesa con le regioni;

c) al fine di consentire al Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera — nella sua qualità di autorità nazionale preposta alla sicurezza della navigazione ed alla *security* nel settore dei trasporti marittimi — l'effettivo esercizio dei propri compiti istituzionali, appare necessario prevedere l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un apposito fondo destinato all'aggiornamento specialistico del personale ed al potenziamento delle dotazioni e delle attrezzature di sicurezza del Corpo;

d) in considerazione delle gravi carenze di organico degli uffici provinciali della motorizzazione civile e tenuto conto delle ulteriori competenze ad essi attribuite a seguito della recente riforma del codice della strada, si segnala la necessità di potenziare adeguatamente, in termini di personale e di risorse finanziarie, le dotazioni dei suddetti uffici;

e) al fine di promuovere l'ammodernamento del naviglio ed accrescere i livelli di sicurezza della navigazione, a tutela della vita umana, dell'ambiente e dell'economia marittima, appare necessario reperire le risorse occorrenti al finanziamento di interventi per favorire l'uso di navi a doppio scafo, la sostituzione di navi traghetto obsolete e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Angela SANZA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 11)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La IX Commissione,

esaminata la Tabella n. 11, recante lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

preso atto dell'attuale contesto macroeconomico, caratterizzato da una congiuntura particolarmente sfavorevole, conseguente alle incertezze del quadro internazionale ed alla grave crisi dei mercati finanziari;

rilevato che, in tale contesto, i documenti di bilancio presentati dal Governo appaiono coerenti con l'esigenza di coniugare gli obiettivi della stabilità, della crescita e dell'equità nell'azione di politica economica con il rispetto dei parametri concordati con l'Unione Europea;

ritenuto che, anche nel settore delle comunicazioni, le politiche di sviluppo non possano non tenere conto delle esigenze di contenimento della spesa imposte dall'attuale congiuntura;

considerato che un equilibrato sviluppo del settore delle telecomunicazioni, rispettoso delle esigenze di tutela della concorrenza e del pluralismo nel mercato, costituisce una preziosa opportunità di crescita della competitività complessiva del sistema-Paese, suscettibile di attenuare le conseguenze della sfavorevole congiuntura economica e di produrre positivi effetti anche a beneficio della finanza pubblica;

ritenuto che, in tale prospettiva, gli interventi di cui all'articolo 28 costituiscano un valido sostegno alla diffusione della televisione digitale terrestre ed allo sviluppo dei servizi di accesso a larga banda ad Internet, fornendo un importante contributo al processo di adeguamento tecnologico del settore delle telecomunicazioni, indispensabile per migliorare il livello di competitività del sistema economico nazionale; rilevato, per altro, come occorra valutare la congruità delle somme a tal fine stanziare in relazione alla effet-

tiva consistenza della platea dei beneficiari;

condivisa l'opportunità delle misure di sostegno delle emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario e delle emittenti locali titolari di concessioni di cui, rispettivamente, agli articoli 64 e 28, comma 5;

sottolineata la necessità che, nel settore dei servizi postali, siano previste adeguate risorse finanziarie al fine di assicurare che l'adempimento degli obblighi di servizio universale avvenga nel rispetto delle esigenze di economicità ed efficienza della gestione; rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere risorse sufficienti per assicurare il riconoscimento di agevolazioni tariffarie in favore dell'editoria *no profit* e dei movimenti politici;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

in considerazione dei molteplici, delicati compiti affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legislazione vigente — e tenuto conto delle ulteriori competenze che saranno ad essa attribuite nel quadro del riassetto del settore radiotelevisivo nazionale — appare necessario incrementare le dotazioni finanziarie e di personale assegnate all'Autorità, al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali di quest'ultima.

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi GASTALDI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero delle attività produttive per
l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 3)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La X Commissione,

esaminata la Tabella n. 3, relativa allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 4489);

rilevato che la manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2006 si compone non solo del disegno di legge finanziaria 2004 e del disegno di legge di bilancio, ma che di essa fa parte anche il decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

considerato che la manovra finanziaria, comprensiva dei tre provvedimenti richiamati, ammonta complessivamente a 16 miliardi di euro e che, rispetto a tale importo, gli effetti correttivi a fronte degli andamenti tendenziali sono pari a 11 miliardi di euro, mentre la quota restante, pari a 5 miliardi di euro, è destinata a finanziare interventi a sostegno dello sviluppo;

sottolineato che il disegno di legge finanziaria reca una serie di disposizioni di notevole interesse e rilevanza per il sistema produttivo nazionale, in particolare con riferimento alla promozione della competitività delle imprese nazionali sui mercati esteri ed alla tutela delle produzioni italiane di qualità da fenomeni di concorrenza sleale;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle disposizioni per la promozione del *made in Italy* previste dall'articolo 39, appare necessario che l'intervento normativo preveda, secondo le linee definite dalla Commissione in materia con la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge C. 472 ed abbinato, l'istituzione di appositi marchi a tutela delle produzioni italiane di qualità — che si segnalano per carattere di originalità e di creatività — e delle produzioni realizzate integralmente in Italia, specifiche modalità e procedure per il rilascio dei marchi medesimi, nonché adeguati controlli e sanzioni;

b) appare opportuno che l'istituzione dell'Esposizione permanente del *design* italiano e del *made in Italy*, prevista dall'articolo 40, persegua non solo finalità espositive e di valorizzazione culturale dello stile italiano ma anche, e soprattutto, obiettivi di promozione commerciale delle produzioni italiane di qualità; rispetto a questa prospettiva appare funzionale l'ipotesi di affiancare alla sede di Roma dell'Esposizione almeno un'altra sede, che potrebbe essere collocata a Milano, ossia

in un'area del Paese che si caratterizza anch'essa sia per una grande tradizione produttiva e commerciale, sia per una forte capacità di attrazione degli acquirenti ed investitori esteri;

c) occorre garantire un'adeguata tutela dei consumatori, proseguendo nell'azione di contrasto all'inflazione e di controllo dei prezzi; a tal fine appare opportuno integrare le iniziative di lotta al caro-vita, previste dall'articolo 23 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con misure che accrescano il grado di liberalizzazione del settore del commercio, consentendo ai consumatori di godere di un'offerta realmente concorrenziale, anche attraverso una più efficace disciplina delle vendite straordinarie e promozionali;

d) in relazione alla previsione dell'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003, che dispone la sospensione dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale per i soggetti abilitati all'adesione al concordato preventivo, ed in un'ottica di riduzione degli oneri burocratici per le categorie produttive, appare opportuno prevedere un'estensione dell'esenzione da tale obbligo anche per i soggetti che, per mancanza dei requisiti soggettivi, non possono aderire al concordato preventivo; infatti, il mantenimento dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale in capo alle imprese di maggiori dimensioni non è di fatto funzionale ad un efficace controllo tributario e contabile, ma finisce per accrescere i costi di tali imprese e per determinare, attraverso il meccanismo della deducibilità un minore introito per l'erario;

e) in un'ottica di semplificazione, appare opportuno prevedere la possibilità di accesso a talune attività professionali — è il caso, ad esempio, dell'attività di agente di commercio — anche a soggetti che, pur avendo conseguito un diploma ed avendo una preparazione adeguata ai fini dello svolgimento delle attività medesime, non sono in possesso dei prescritti titoli di studio;

f) in relazione alla rilevanza che il settore turistico riveste per l'economia nazionale ed alle potenzialità non ancora pienamente sfruttate che l'offerta turistica italiana ha sui mercati internazionali, appare necessario, da un lato, evitare che la rivalutazione dei canoni per le concessioni delle aree demaniali prevista dall'articolo 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 incida negativamente sulle imprese turistiche operando indipendentemente dalla specifica potenzialità economica delle aree su cui tali imprese operano, dall'altro, realizzare un'idonea attività di promozione dell'offerta turistica all'estero;

g) appare opportuno implementare le misure finalizzate al recupero, alla riqualificazione ed al riutilizzo delle aree industriali dismesse, privilegiando in particolare modo le aree di maggiore estensione oggetto di iniziative di bonifica;

h) in relazione alle disposizioni in materia di privatizzazioni di cui all'articolo 68, appare opportuno che la progressiva dismissione delle partecipazioni pubbliche veda un adeguato coinvolgimento del Ministero delle attività produttive, allo

scopo di contemperare l'esigenza di massimizzare il gettito per l'erario con quella di garantire l'efficienza e la competitività del sistema produttivo nazionale;

i) appare necessario proseguire nella politica di liberalizzazione dei servizi pubblici e in particolare, portando finalmente a conclusione un percorso normativo avviato con l'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), pervenire alla realizzazione di un nuovo assetto dei servizi pubblici locali coerente con una logica di liberalizzazione e promozione della concorrenza e dell'efficienza;

l) al fine di completare il passaggio delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle regioni, appare opportuno valutare la possibilità di proseguire per un ulteriore, limitato periodo il trasferimento delle risorse individuate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, limitatamente alle funzioni ed ai compiti amministrativi conferiti dallo Stato alle regioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi GASTALDI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La X Commissione,

esaminata la tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2004 (limitatamente alle U.P.B. concernenti la ricerca applicata e la ricerca aerospaziale), e le connesse parti del disegno di legge finanziaria (C. 4489);

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) occorre promuovere ulteriormente l'attività di ricerca e sviluppo delle imprese italiane, rendendo ancor più incisive le misure di agevolazione per le imprese che accrescono i propri investimenti in ricerca

e favorendo rapporti sempre più stretti tra il sistema delle imprese ed i centri nazionali preposti alla ricerca, le università e le amministrazioni pubbliche;

b) appare altresì necessario incrementare la quota di risorse destinate

all'industria aeronautica ed aerospaziale, considerando il notevole potenziale che essa offre in termini di innovazione tecnologica e le possibili ricadute positive che da essa possono discendere sul sistema industriale nazionale nel suo complesso.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Antonino LO PRESTI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 4)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La XI Commissione,

esaminata la Tabella n. 4, relativa allo
stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per il 2003 (limita-
tamente alle parti di competenza), e le

connesse parti del disegno di legge finan-
ziaria, già approvato dal Senato;

considerato che il disegno di legge
finanziaria traduce in maniera coerente gli
obiettivi di stabilità ed equità indicati nel
Documento di programmazione economi-

ca-finanziaria per gli anni 2003-2006 e nella successiva Nota di aggiornamento;

considerato che nel Patto per l'Italia è stato sottolineato il ruolo fondamentale della politica dei redditi, che si deve oggi accompagnare con il conseguimento degli obiettivi di Barcellona e di Lisbona, realizzando una virtuosa convergenza tra crescita economica, competitività, incremento dell'occupazione e inclusione sociale;

ricordato che:

l'articolo 26 ripristina le disposizioni concernenti i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003;

l'articolo 51 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese finalizzato a sostenere programmi — definiti in attuazione di accordi sindacali o statuti societari — volti a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai « risultati » o alle « scelte gestionali » dell'impresa, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 15, che contiene al comma 1 il blocco delle assunzioni per l'anno 2004, si valuti, con riferimento al comma 8, laddove autorizza alcune Amministrazioni dello Stato alla prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato — fino al 31 dicembre 2004 — con il personale assunto in base a specifiche disposizioni legislative, tra cui 1.850 unità per progetti di LSU nel settore della giustizia, che tali lavoratori hanno ormai acquisito una elevata professionalità e che di fatto sono diventati indispensabili, per cui appare auspicabile la stabilizzazione del relativo rapporto di lavoro. Per la restante parte dei lavoratori socialmente

utili, si auspica che le misure adottate non attivino altri processi di precarizzazione, eventualmente estendendo anche alle pubbliche amministrazioni, con i dovuti adeguamenti, le norme introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta legge Biagi). Identico auspicio, con riguardo alla regolarizzazione delle rispettive posizioni giuridiche, viene formulato per il personale in posizione di distacco o di comando presso le Amministrazioni pubbliche;

b) all'articolo 22, che interviene nella materia dei congedi parentali, prevedendo che il genitore di figli la cui età non sia superiore a tre anni, qualora lo richieda espressamente, possa essere assegnato ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, a condizione che sussista un posto vacante e disponibile per la medesima posizione retribuitiva e che sia espresso l'assenso delle amministrazioni interessate, si valuti la possibilità di prevedere che nell'ipotesi in cui le pubbliche amministrazioni non dovessero provvedere a rendere alcuna comunicazione nei tempi indicati, la domanda del dipendente si intende comunque accolta, fatte salve le responsabilità connesse alle omissioni e verificata l'effettiva sussistenza delle vacanze di posto;

c) all'articolo 30, si valuti l'opportunità di inserire una norma volta a sopprimere il comma 7 dell'articolo 44 del decreto legge n. 269 del 2003, che prevede un aggravio particolarmente oneroso per gli operatori del settore agricolo. Tale aggravio si sovrappone ad analoghi obblighi già previsti dalla legislazione vigente, mentre il fine dell'emersione del lavoro agricolo irregolare può essere perseguito attraverso altri strumenti, meno gravosi.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 14.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, a decorrere dal 2004,

la somma di 200 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti previsti, con particolare riferimento a quelli espletati dal personale impiegato in attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e al terrorismo, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale, nonché la somma di 147 milioni di euro per l'anno 2004 e 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da destinare:

a) quanto a 125 milioni di euro, per l'anno 2004, e 175 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, per la revisione degli ordinamenti sia del personale delle Forze armate e di polizia, tenuto conto delle esigenze di riallineamento e dei miglioramenti normativi conseguiti dal personale del comparto Ministeri, sia, per i funzionari di polizia e gli ufficiali dei ruoli normali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate in armonia, con quanto previsto per la carriera diplomatica e prefettizia;

b) quanto a 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, secondo le procedure ivi previste;

c) quanto a 12 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, per la prosecuzione del processo di graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) quanto a 3 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, destinati all'estensione ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, delle indennità accessorie e delle previsioni normative di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e 18 giugno 2002, n. 164, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il 31 marzo 2004, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, variare gli importi come segue:

2004: — 472.000;
2005: — 472.000;
2006: — 472.000.

ART. 15.

Al comma 2, dopo le parole vincitori di concorso alla data del 31 ottobre 2003 aggiungere le seguenti: nonché degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario che alla stessa data non risultino in organico delle università e degli istituti di istruzione universitaria in alcun ruolo e per i quali siano già stati espletati gli adempimenti previsti dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 marzo 2000, n. 117.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano o hanno utilizzato personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, non possono indire nuovi concorsi o procedure concorsuali se prima non hanno operato la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli aventi titolo in base all'ar-

articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Pertanto nei casi in cui sia stato indetto un concorso o procedura concorsuale per quei posti, si prescinde dalla disponibilità di posti in pianta organica ed è requisito sufficiente per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 4-bis citato, che l'assunzione degli aventi titolo sia avvenuta anteriormente al 20 maggio 1993. Tale normativa si applica a concorsi o procedure concorsuali espletate parzialmente o totalmente. I provvedimenti emessi in violazione alle disposizioni di cui al presente comma sono impugnabili dinanzi al giudice del lavoro.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. In deroga a quanto previsto al comma 9, l'INPS può attivare nel corso del 2004 le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione in essere, nei limiti del contingente di personale in servizio al 31 dicembre 2003 e nell'ambito delle disponibilità dell'istituto.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro. La dotazione del suddetto fondo è pari a 6.815 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi 2004, 2005, 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999, apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 6.815;
2005: — 6.815;
2006: — 6.815.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

18. L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, nella parte in cui dispone che il personale docente non universitario in servizio presso l'ISEF di Roma e presso gli ISEF pareggiati alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, che abbia svolto a tale data almeno tre anni di attività di insegnamento in posizione di comando, distacco o incarico presso i medesimi istituti mantiene, a domanda, le funzioni didattiche presso le nuove facoltà, corsi di laurea e di diploma, tenuto conto dell'organizzazione didattica e scientifica prevista dal nuovo ordinamento, si interpreta nel senso che hanno comunque diritto al mantenimento delle funzioni didattiche anche coloro che abbiano maturato il triennio di insegnamento sulla base di contratti di diritto privato, conferiti ai sensi degli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

19. Ai fini di cui al comma 18, per mantenimento delle funzioni didattiche deve intendersi l'affidamento di funzioni didattiche corrispondenti, per competenze disciplinari e per livello di prestazioni, a quelle esercitate presso gli ISEF.

20. L'obbligo di garantire il mantenimento delle funzioni didattiche, di cui all'articolo 1, può essere soddisfatto, da parte delle università che hanno istituito facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, utilizzando la procedura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, anche mediante l'affidamento di tali funzioni, alle condizioni di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 178 del 1998, presso

altre facoltà, corsi di laurea o di diploma, previo consenso del docente interessato.

21. I docenti non universitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora utilizzati dalla università subentrata all'ISEF di appartenenza, possono fare richiesta di mantenere le funzioni didattiche anche presso altre università che abbiano istituito facoltà, corsi di laurea e di diploma in scienze motorie. Queste ultime università, dopo avere soddisfatto gli eventuali diritti dei docenti dell'ISEF incorporato, possono affidare le funzioni didattiche ancora disponibili a coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, come interpretato dall'articolo 1 della presente legge, e che ne facciano richiesta. In caso di più aspiranti, ciascun ateneo procederà all'affidamento dell'incarico sulla base della valutazione dei titoli didattici, scientifici e professionali degli aspiranti.

ART. 20.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 68 del 1999, come modificato dalle leggi n. 448 del 2001 e n. 289 del 2002, viene prorogato fino al 31 dicembre 2004.

2. Il termine di cui all'articolo 55 comma 2 della legge n. 144 del 1999, modificato dall'articolo 78, comma 76, lettera b) della legge n. 388 del 2000, è fissato al 31 dicembre 2004.

ART. 26.

Al comma 1, sostituire le parole: alla data del 2 ottobre 2003 *con le seguenti:* alla data del 1° ottobre 2003.

Conseguentemente, sostituire le parole: alla medesima data del 2 ottobre 2003 *con le seguenti:* alla medesima data del 1° ottobre 2003.

Al comma 1, al termine del primo periodo, inserire il seguente: Rientrano in tale applicazione anche coloro che, alla data dell'1 ottobre 2003, hanno già fatto richiesta e sono in attesa di ricevere dall'INAIL la certificazione relativa all'esposizione all'amianto.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato).

1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato e successivamente dall'Ente Ferrovie dello Stato nonché dalle Ferrovie dello Stato Spa, comunque cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefici economici relativi alla progressione degli stipendi annui iniziali lordi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984, n. 292, e successive modificazioni, e 24 dicembre 1985, n. 779, dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed accordi stipendiali, stipulati per i trienni 1987-1989, 1990-1992 e 1993-1995, hanno effetto, a partire dal 1° gennaio 2003, sul trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, che viene rideterminato tenuto conto dell'ultimo stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di vigenza del contratto comprensivo dei benefici economicostipendiali previsti nel triennio per il personale in servizio.

2. I benefici economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge si sommano agli incrementi perequativi degli importi della pensione di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non vengono riassorbiti.

Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2004: - 42.000;
2005: - 41.400;
2006: - 40,700.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-bis.

(Finanziamento per la concessione dell'assegno sostitutivo a favore dei grandi inva-

lidi di guerra e per servizio di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 288).

1. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, di 10 milioni di euro annui.

Conseguentemente, alla tabella c), Ministero dell'economia e delle finanze, alla legge n. 230 del 1998 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), variare gli importi come segue:

2004: - 10.000;
2005: - 10.000;
2006: - 10.000.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Piergiorgio MASSIDDA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze l'anno finanziario 2004

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La XII Commissione,

esaminata la Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004 limitatamente alle parti di competenza e

connesse parti del disegno di legge C. 4489 concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Piergiorgio MASSIDDA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2003

(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La XII Commissione,
esaminata la Tabella n. 4 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2004 limitatamente alle parti di competenza e connesse parti del disegno di legge

C. 4489 concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) »;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Piergiorgio MASSIDDA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 15)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-ter)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La XII Commissione,

esaminata la Tabella n. 15 dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2004 e connesse parti del disegno di legge C.4489 concernente « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) »,

premesso che:

le disposizioni del disegno di legge finanziaria 2004 di interesse della XII Commissione contengono diverse novità positive in materia di sanità, oltre che di politiche sociali;

sono poste a carico dello Stato – e significativamente incrementate – le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività della Commissione per la vigilanza sul doping;

viene altresì integrato il Fondo sanitario nazionale con una somma assegnata alle regioni quale parziale concorso al finanziamento della spesa derivante dal rinnovo dei contratti del personale del comparto sanitario per il biennio 2002-2003;

è istituito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool;

viene introdotto il « reddito di ultima istanza » e sono previsti finanziamenti del « buono scuola » e per la ricerca scientifica;

sono previste misure a favore dei lavoratori affetti da talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia;

prevede, infine, misure per il sostegno della ricerca nel settore biomedico;

tra le finalizzazioni dell'accantonamento di cui alla Tabella A indicate nella relazione di accompagnamento del disegno di legge finanziaria del Governo figurano, tra quelle di interesse della XII Commissione, le borse di studio per i medici specializzandi nonché la campagna di vaccinazione contro la *blue tongue*,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

ART. 15.

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

17-bis. Fino al riordinamento della disciplina del sistema previdenziale per quanto concerne l'età pensionabile dei pubblici dipendenti del S.S.N. e fermo

restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'azienda, sulla base del parere espresso dal Collegio di direzione, può trattenere in servizio, i dirigenti di struttura complessa (direttori), che ne facciano richiesta, non oltre il compimento del settantesimo anno di età.

17-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, fermo restando il loro stato giuridico, e fatti salvi i diritti acquisiti, anche ai medici ed al personale sanitario universitario, professori universitari di prima e di seconda fascia e ricercatori, che svolgono attività assistenziale presso aziende ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi tra la regione e l'università, presso strutture sanitarie private accreditate. Il trattamento in servizio dei dirigenti di struttura complessa è comunque subordinato alla loro verifica annuale.

ART. 17.

Al comma 3, dopo le parole: e centri di accoglienza aggiungere le seguenti: ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da una apposita Commissione costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal Dipartimento Nazionale per le politiche antidroga.

Dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:

ART. 17-bis.

1. Il Dipartimento nazionale per le politiche anti-droga, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nomina una Commissione nazionale di controllo che valuta l'idoneità alla loro funzione istitutiva e statutaria delle associazioni anti-droga delle Comunità terapeutiche e dei Centri di accoglienza denominata « Commissione Nazionale della Idoneità ».

ART. 20.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita dalla legge 21 dicembre 2001, n. 448, articolo 70, comma 6, è estesa ad ogni tipologia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, secondo la definizione che per lo scopo assumono ai sensi dalla norma che li disciplina.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

ART. 23

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

ART. 23-bis.

(Modifiche al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326).

All'articolo 48, comma 5, lettera f), terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « le Regioni » sono inserite le seguenti: « che, a livello regionale, presentano una spesa per l'assistenza farmaceutica superiore al 16 per cento ».

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

(Disavanzi delle aziende sanitarie).

1. Il comma 14 dell'articolo 80 della legge 289/02, è sostituito dai seguenti:

14. Limitatamente alle misure adottate con riferimento ai disavanzi delle aziende

sanitarie ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato, sono considerate idonee le misure che danno luogo alla copertura dei citati disavanzi, ancorché gli effetti si realizzino complessivamente in un periodo pluriennale, o con maggiori entrate o attraverso la riduzione di altre spese regionali, realizzata con la destinazione allo scopo di risorse altrimenti iscrivibili in capitoli dei bilanci regionali diversi da quelli destinati alla sanità.

14-bis. Ai fini dell'ammissione all'integrazione del finanziamento statale per la copertura dei disavanzi 2001, le misure di cui al precedente comma 14 possono essere adottate entro l'anno 2003 ».

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-BIS.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, la borsa di studio rilasciata ai medici iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia è trasformata in contratto annuale di formazione lavoro, disciplinato ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.

2. Lo Stato concorre alla spesa relativa nella misura massima di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

Conseguentemente, alla Tab. A del disegno di legge finanziaria, voce Ministero della salute, variare gli importi come segue:

2004: — 60.000;
2005: — 60.000;
2006: — 60.000.

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

ART. 25-bis.

(Misure in materia di assistenza di pazienti oncologici gravi).

1. Le spese mediche e quelle sostenute per prestazioni di tipo sanitario-assisten-

ziale per pazienti oncologici gravi, che necessitano, nel contesto domiciliare, di cure, di assistenza, di supporto tecnico-sanitario, di trasferimenti presso i luoghi di diagnosi e di terapia, sono deducibili nella misura del 25 per cento dal reddito complessivo annuo dichiarato dal contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone indicate all'articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti il soggetto che ha sostenuto la spesa e la persona da assistere.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede nel limite massimo di spesa pari ad euro 20 milioni annui per gli anni 2004, 2005, 2006.

Conseguentemente, alla Tabella A, del disegno di legge finanziaria, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 20.000;
2005: — 20.000;
2006: — 20.000.

ART. 27.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti).

1. Nel rispetto degli articoli 3, 38, 117, secondo comma, lettera *m*), e 119 della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, al fine di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, di seguito denominato « Fondo ».

2. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti e i relativi parametri sono definiti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base dei principi e criteri di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

3. Le prestazioni garantite dai livelli essenziali di assistenza sociale per le persone non autosufficienti non sono sostitutive di quelle sanitarie e sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

4. È istituita un'imposta addizionale sui redditi delle persone fisiche e giuridiche per il sostegno alla non autosufficienza. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione dell'addizionale sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione dell'esenzione dall'imposizione per i redditi medio-bassi;

b) determinazione della misura dell'addizionale, limitatamente agli anni 2004 e 2005, applicando all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9117, e successive modificazioni, e all'imposta sul reddito prevista dall'articolo 91 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, un incremento medio dello 0,75 per cento. Tale

incremento deve essere graduato in modo differenziato, in relazione ai diversi scaglioni di reddito di cui al citato articolo 11 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

ART. 58.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate entro il 31 dicembre 2004 da persone fisiche e giuridiche a favore di enti, istituti, anche universitari, pubblici e privati, e associazioni senza scopo di lucro che alla data in vigore della presente legge svolgono direttamente o indirettamente attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, presso laboratori universitari, ospedali e istituti, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l'anno 2004 ai sensi del testo unico sulle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):

2005: — 22.000.

ART. 69.

Alla Tabella A, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 20.000;

2005: + 20.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000;

2005: — 10.000;

2006: — 10.000.

Alla Tabella A, Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 10.000;

2005: — 10.000;

2006: — 20.000.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Giuseppe Francesco Maria MARINELLO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per l'anno finanziario 2004
(Tabella n. 13)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (legge finanziaria 2004) (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (legge finanziaria 2004) (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La XIII Commissione,
esaminata la tabella n. 13, recante lo
stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole e forestali e le connesse
parti del disegno di legge finanziaria per il
2004 (A.C. 4489 Governo), nel testo ap-
provato dal Senato;

esaminato il bilancio dello Stato per l'anno 2004 e il bilancio pluriennale 2004-2006 (A.C. 4490 Governo), nel testo approvato dal Senato, e relative note di variazione (4490-*bis* e C. 4490-*ter* Governo);

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le modificazioni di cui agli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati al disegno di legge finanziaria, trasmessi in allegato;

nonché con le seguenti condizioni:

si prevedano « a regime », anziché in via temporanea, le misure fiscali per il settore agricolo, la cui proroga è ora contenuta nell'articolo 2;

si consenta ai datori di lavoro agricoli e ai lavoratori autonomi agricoli di estinguere il debito relativo ai carichi inclusi in ruoli emessi dell'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2002, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione, mediante il pagamento al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo e delle somme dovute al concessionario, senza corrispondere interessi di mora;

si consenta all'imprenditore ittico di ottenere l'applicazione delle medesime disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo, incluso il credito di imposta di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, e successive modificazioni;

si riveda la disciplina contenuta nell'articolo 39 al fine di tutelare maggiormente i prodotti agroalimentari di qualità, garantendo specificamente i prodotti ottenuti integralmente sul territorio italiano;

si assicurino un adeguato sostegno ai piani di miglioramento genetico delle razze equine e all'allevamento ippico;

si mettano a regime le disposizioni dell'articolo 122 della legge n. 388 del 2000, relativamente all'impiego di familiari e af-

fini nelle operazioni di raccolta, riconoscendo inoltre un credito per nuova occupazione agli imprenditori agricoli, a condizione che essi aumentino il numero di giornate lavorative dichiarate rispetto all'anno precedente e che tale incremento venga mantenuto per almeno tre anni;

si allarghino ai giovani agricoltori con età inferiore ai quaranta anni le detrazioni al 41 per cento per le ristrutturazioni edilizie, ove effettuate a vantaggio di immobili aziendali.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 4489:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-*bis*. Nella tabella A, parte terza, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: « per uso di » sono inserite le seguenti: « Consorzi di bonifica e di irrigazione ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 5.000;
2005: — 5.000;
2006: — 5.000.

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

11. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo n. 228/2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 10.000;
2005: — 10.000;
2006: — 10.000.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

11. Alla parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente punto: « 17-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01-03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati congelati o surgelati, secchi salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgucciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi gli astici e aragoste (v.d. ex 03.03). » Alla parte terza della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato il punto 10-bis.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e della finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2004: — 15.000;
2005: — 15.000;
2006: — 15.000.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 8.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa,

debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a nonna dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 8.000 ma non a 20.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere agli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di 8.000 e di 20.000 euro, a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2005: — 13.000;
2006: — 13.000.

ART. 5.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 19, comma 5, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

Conseguentemente, all'articolo 69, comma 1, Tabella A, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 aprile 2003 ed entro il 30 aprile 2004. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati, rispettivamente, entro il 16 maggio 2004, il 16 luglio 2004 ed il 16 novembre 2004.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, si applicano per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 aprile 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 16 maggio 2004.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Per le aziende saccarifere, la cui attività è limitata nei mesi di luglio-agosto-settembre, che non hanno potuto usufruire per la campagna 2003 delle agevolazioni, previste dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,

n. 326, si stabilisce un recupero pari ai nove dodicesimi dell'agevolazione non usufruita mediante il riconoscimento di un credito di imposta da utilizzare in compensazione.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 5 milioni di euro.

ART. 16.

Al comma 3, dopo le parole: della Guardia di finanza, inserire le seguenti: e del Corpo forestale dello Stato.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Al decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole « del Corpo di polizia penitenziaria » sono inserite le seguenti: « nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro, ai Sottosegretari di Stato e al personale dell'Amministrazione delle politiche agricole e forestali e, occasionalmente, anche agli altri soggetti a rischio in cui è ritenuto necessario il concorso eventuale del Corpo medesimo;

b) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole « del Corpo della guardia di finanza » sono inserite le seguenti: « e, ove ritenuto necessario, il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato ».

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 129, comma 1, dopo la lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserita la seguente: d-bis) interventi strutturali e di prevenzione per le aziende produttrici di mais colpite dalla

Diabrotica: 2 milioni di euro per il 2004, 4 milioni di euro per il 2005 e 6 milioni di euro per il 2006.

Conseguentemente, alla tabella A, all'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, modificare gli importi come segue:

2004: — 2.000;
2005: — 4.000;
2006: — 6.000.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Sono rifinanziati per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 gli interventi previsti dall'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le seguenti somme:

lettera a): 30 milioni di euro;
lettera a-bis): 2,5 milioni di euro;
lettera c): 5 milioni di euro;
lettera d): 13 milioni di euro;
lettera f): 5 milioni di euro.

10-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10-bis, pari a 55,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità di cui agli articoli 2 e 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Ai produttori titolari di quantitativi individuali di riferimento, di cui agli articoli 9, comma 3, lettera c-bis), e 10, comma 30, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, compresi nell'elenco delle aziende interessate al blocco della movimentazione degli animali a seguito della diffusione della malattia infettiva della « lingua blu », l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

riduce del 20 per cento il prelievo supplementare imputato per il periodo di commercializzazione 2002-2003.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 14.000.

Dopo il comma 10, aggiungere in fine il seguente:

10-bis. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 è aggiunto il seguente:

5-bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1, l'Agenzia assicura a tutti gli organismi pagatori le risorse necessarie ad espletare gli adempimenti richiesti dalla normativa comunitaria, assumendo il coordinamento della gestione del sistema integrato dei controlli e delle attività degli organismi pagatori connesse alla tenuta ed aggiornamento dei fascicoli aziendali.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003).

1. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole e agricole sono sostituite dalle seguenti: , agricole e della pesca;

b) al comma 14, è soppresso il secondo periodo;

c) i commi 19 e 43 sono soppressi.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003).

1. All'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7 è soppresso.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2004: — ;
2005: — 60.000;
2006: — 60.000.

ART. 31.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di potenziare le responsabilità gestionali delle associazioni della pesca nel contesto della riforma della regolamentazione comunitaria, il Ministero delle politiche agricole e forestali può stipulare con le associazioni medesime una o più convenzioni per l'affidamento di funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente le modalità di attuazione del presente comma. All'onere derivante dall'attuazione della presente misura, quantificato in euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, allo scopo di favorire l'attuazione della riforma della politica comune della pesca nonché di assicurare l'esercizio delle competenze ad esso attribuite dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, si avvale della collaborazione e dell'assistenza tec-

nica delle associazioni nazionali della pesca. Il Ministero delle Politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente le modalità di attuazione del presente comma. All'onere derivante dall'attuazione di tale misura, quantificato in lire 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

All'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'indennizzo spetta altresì ai pescatori cui sia preclusa l'attività di pesca in specchi acquei permanentemente interdetti per motivi militari. Tale indennizzo è determinato forfettariamente in misura pari ad un quinto dell'ultimo reddito annuo fiscalmente dichiarato. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse finanziarie previste per il 2004 dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, articolo 10, comma 1 ».

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Allo scopo di favorire le politiche di sviluppo e di salvaguardia del settore ittico, attraverso il sostegno all'economia multifunzionale nel quadro dell'integrazione e del riequilibrio territoriale, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità

di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Allo scopo di rafforzare il ruolo del settore ittico nell'ambito dell'economia dell'alimentazione e di favorire l'integrazione tra impresa ittica e sistema locale attraverso le produzioni tipiche, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto adotta un apposito piano per la promozione della qualità e per la diffusione degli strumenti di valorizzazione dei prodotti ittici. All'onere derivante dal presente comma, quantificato in 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico costiera locale è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2004, finalizzata anche al ritiro delle autorizzazioni di pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma. All'onere derivante dall'attuazione di tale misura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2004 recata dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Al fine di avviare il processo di razionalizzazione e di riconversione delle unità appartenenti alla categoria della pesca costiera locale esercitata con il sistema strascico, è autorizzata la spesa di 3 mi-

lioni di euro per l'anno 2004, finalizzata anche al ritiro delle autorizzazioni di pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

Conseguentemente alla Tabella C, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, legge 267 del 1991, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 3.000.

ART. 32.

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 27-ter (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone meramente ricognitorio di cui al comma 1, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle Camere di commercio ».

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, articolo 27-ter (Concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura), dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono stabiliti, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ».

ART. 34.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 410 del 1999).

1. La titolarità dei crediti di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 28 ottobre

1999, n. 410, come modificato dall'articolo 130 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intende riferita solo ed esclusivamente ai consorzi agrari. Le eventuali cessioni dei crediti, a suo tempo operate dai consorzi, non hanno effetto se il cessionario, o il suo avente causa, non compri in sede amministrativa, mediante opportuna documentazione trasmessa al Ministero delle politiche agricole e forestali, l'effettiva concreta esistenza delle operazioni di pagamento sottese alle cessioni medesime.

2. La mancata comprova di cui al comma 1, ad opera dei cessionari e nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina l'assegnazione delle somme in favore dei consorzi titolari del credito. Gli eventuali giudizi sono dichiarati estinti.

ART. 41.

Al comma 2, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: attraverso la designazione di esperti espressi dalle Organizzazioni professionali agricole ed industriali maggiormente rappresentative.

ART. 69.

Alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 2.500;
2005: + 2.500;
2006: + 2.500.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 2.500;
2005: - 2.500;
2006: - 2.500.

Alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2004: + 4.000;
2005: + 4.000;
2006: + 4.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: - 4.000;
2005: - 4.000;
2006: - 4.000.

Alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999; Riforma dell'organizzazione del Governo: Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) / capp. 3890, 3921, 7781) modificare gli importi come segue:

2004: - 75.000.

Conseguentemente alla tabella D, Ministero delle politiche agricole, aggiungere la seguente voce: Legge n. 185 del 1992 - Fondo di solidarietà nazionale: Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3. - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439):

2004: + 75.000.

Conseguentemente, lo stanziamento recato alla tabella F, voce 21. Interventi in agricoltura, Legge n. 185 del 1992: Art. 1, comma 3: Fondo di solidarietà nazionale (3.2.3.3. - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439) è così modificato:

2004: 175.000.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

PAGINA BIANCA

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Andrea DI TEODORO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (4490)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio
2004-2006 (4490-*bis*)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per
il triennio 2004-2006 (4490-*ter*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (4489)

La XIV Commissione,

esaminata la tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge finanziaria;

rilevato che la manovra finanziaria in esame si inserisce in un contesto economico internazionale ancora non positivo e che le previsioni economiche dei paesi dell'Unione per gli anni 2003-2005 presentate il 29 ottobre scorso dalla Commissione europea evidenziano un tasso di crescita deludente per il 2003 che si accompagna tuttavia a segnali

positivi per il secondo semestre del 2003 che potrebbe rappresentare il momento cruciale della ripresa economica che si intensificherà per tutto il 2004 grazie a condizioni di politica macroeconomica confortanti, alla disinflazione persistente, alle condizioni finanziarie di sostegno, alla minore incertezza geopolitica ed all'evoluzione delle riforme strutturali;

ricordato come l'Italia, nell'ambito delle iniziative assunte quale Presidente di turno dell'Unione europea, ha sostenuto con forza la necessità di rilanciare la crescita economica tramite incisivi interventi strutturali basandosi, in particolare, su due pilastri: da una parte, una nuova scala di priorità degli investimenti infrastrutturali a livello europeo, dall'altra, lo sviluppo di uno strumento finanziario europeo, basato sul *know how* della Banca Europea per gli Investimenti, che utilizzi strumenti come la partecipazione in fondi di investimento infrastrutturali e di project financing, le operazioni di finanza strutturata, le emissioni di bond;

rilevato che il comma 2 dell'articolo 2 interviene in materia di regime agevolato IVA nel settore agricolo, mediante la forfetizzazione della detrazione, in linea con quanto espressamente previsto dall'articolo 25 della direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA);

ricordato che il comma 8 dell'articolo 2 riduce l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di energia elettrica e gas per uso di imprese agricole e che simile riduzione risulta consentita dal punto 10 dell'allegato H alla direttiva 77/388/CEE;

sottolineato che le lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 5 dispongono un'ulteriore proroga rispettivamente dell'incremento dell'agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della L. n. 448/98 e del regime agevolato del gasolio destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, in conformità con le previsioni della direttiva 2003/

96/CE (allegato II), che mantengono ferma la possibilità per l'Italia di applicare, sino al 31 dicembre 2006, l'aliquota ridotta sul gasolio, a condizione che tali aliquote siano conformi alle aliquote minime di accisa previste dalla stessa direttiva;

evidenziato che il comma 5 dell'articolo 5, prorogando al 31 dicembre 2004 il regime di parziale indetraibilità dell'IVA relativa agli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deroga alla disciplina di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, che afferma il principio del diritto a deduzione integrale dell'IVA versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta, principio ribadito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui il diritto alla detrazione previsto dagli artt. 17 e seguenti della sesta direttiva, costituendo una parte integrante e fondamentale del meccanismo dell'imposta, non può essere soggetto, in linea di principio, a limitazioni;

ricordato, in proposito, che nella « presa d'atto » formale adottata dal Comitato IVA, in data 14 novembre 2000, in relazione alla consultazione proposta dall'Italia, ai sensi dell'articolo 29 della sesta direttiva, l'Italia si era impegnata a consentire una parziale detrazione dell'IVA sulle spese di acquisto e importazione dei predetti mezzi di trasporto, mantenendo la indetraibilità dell'imposta per le spese di manutenzione e riparazione e per quelle di approvvigionamento di carburanti e lubrificanti;

sottolineato che il comma 14 dell'articolo 5 prevede nei « piccoli comuni » (con popolazione inferiore a 5.000 abitanti) la possibilità di affidare ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente, interventi di manutenzione e ristrutturazione fino ad un limite di 15.000 euro;

rilevato che, malgrado ai lavori « sotto soglia » non risultino applicabili direttive comunitarie specifiche, la Corte di Giustizia

ha affermato che « sebbene le direttive comunitarie che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici si applichino soltanto ai contratti il cui valore supera un determinato limite previsto espressamente in ciascuna delle dette direttive, il solo fatto che il legislatore comunitario abbia considerato che le procedure particolari e rigorose previste in tali direttive non sono adeguate allorchè si tratta di appalti pubblici di scarso valore, non significa che questi ultimi siano esclusi dall'ambito di applicazione del diritto comunitario » (ordinanza 3 dicembre 2001, in C-59/00, punto 19 e sentenza 7 dicembre 2000, causa C-324, Teleaustria c. Post & Telekom Austria), dovendo comunque rispettare i principi stabiliti nei Trattati;

considerato che l'articolo 39 è volto a promuovere il *made in Italy*, istituendo un Fondo, presso il Ministero delle attività produttive, a sostegno tra l'altro dell'introduzione di un marchio collettivo finalizzato alla tutela delle merci prodotte interamente nel territorio italiano o assimilate, ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento comunitario n. 2913/92 (comma 1), e attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali la vigilanza del marchio « naturalmente italiano » relativo ai prodotti agroalimentari di qualità (comma 2);

rilevato, peraltro, che l'articolo 22 del Regolamento CE n. 2913/92 si limita ad indicare il contenuto della sezione 1 del capitolo 2 del Regolamento, che disciplina l'origine non preferenziale delle merci, mentre l'articolo 23 contiene la definizione e l'indicazione delle merci originarie di un paese;

evidenziato, inoltre, come il comma 2, pur se riferito alla sola vigilanza, sembri presupporre la volontà di costituire un marchio individuale, che tuteli la qualità dei prodotti agroalimentari, in linea con la posizione della Commissione europea, secondo la quale i requisiti per la concessione dei marchi nazionali di qualità dovrebbero riguardare esclusivamente le caratteristiche intrinseche dei prodotti agri-

coli ed alimentari e non l'origine o la provenienza geografica dei prodotti, al di fuori delle tassative ipotesi previste dal regolamento CEE n. 2081/1992;

apprezzata l'istituzione — prevista dall'articolo 41 — del Comitato nazionale anti-contraffazione presso il Ministero delle attività produttive, in sintonia con la disciplina comunitaria, finalizzata a contrastare il commercio internazionale delle merci contraffatte, di cui al Regolamento CE n. 3295/94, successivamente modificato dal Regolamento CE n. 241/1999, destinato ad essere sostituito, con decorrenza dal 1° luglio 2004, dal Regolamento CE n. 1383/2003;

apprezzata altresì l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, finalizzato a sostenere programmi volti a promuovere la partecipazione dei lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali dell'impresa (articolo 51);

ricordato al riguardo che il tema della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa è stato più volte affrontato in sede comunitaria, soprattutto per quel che riguarda i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori (si vedano, in particolare, l'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e le direttive 2002/14/CE, 94/45/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE, 2001/86/CE, 2003/72/CE);

rilevato che l'articolo 63 introduce un credito d'imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici (comma 1), subordinandone tuttavia l'efficacia all'autorizzazione delle autorità europee competenti in materia (comma 8), senza peraltro richiamare espressamente gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, relativi alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea in relazione alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;

sottolineato, infine, che l'articolo 65 interviene in materia di credito sportivo definendo, tra l'altro, le posizioni dei concessionari incaricati della raccolta delle scommesse sportive ai sensi del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174 e che la Commissione europea ha inviato all'Italia (il 18 ottobre 2002) un parere motivato in relazione, tra l'altro, al citato decreto ministeriale, in quanto il provvedimento - prevedendo che se il concessionario incaricato della raccolta di scommesse sportive è una società di capitali le azioni aventi diritto di voto devono essere intestate a persone fisiche o a società di persone - impedisce di fatto alle società di capitali, quotate sui mercati regolamentati dell'UE, di ottenere tali concessioni, violando le norme del Trattato CE in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento (articoli 49 e 43), in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza del 6 novembre 2003 nel procedimento C-243/01);

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la disposizione di cui all'articolo 5, comma 5, del disegno di legge in esame alla luce dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE;

b) all'articolo 39, comma 1, sarebbe opportuno sostituire ovvero integrare il riferimento all'articolo 22 del regolamento CE n. 2913 del 1992, con il riferimento all'articolo 23 del regolamento medesimo che contiene la definizione e l'indicazione delle merci originarie di un paese;

c) all'articolo 63, comma 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un richiamo esplicito agli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

PAGINA BIANCA

€ 2,01



14PDL0052300